

REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1983

che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983 ⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

considerando che è opportuno adottare le modalità d'applicazione, tenendo conto, per quanto possibile, dei programmi già applicati in taluni Stati membri e dell'esperienza così acquisita; che è necessario, tra l'altro, determinare i beneficiari dell'azione in questione e le caratteristiche dei prodotti;

considerando che, per tener conto di problemi di conservazione e di trasporto, è opportuno, per quanto concerne gli istituti scolastici dei dipartimenti francesi d'oltremare, prevedere che il latte al cioccolato o aromatizzato sovvenzionato possa essere latte ricostituito;

considerando che è altresì opportuno prevedere i casi in cui, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/83, il quantitativo giornaliero di latte distribuito può essere superiore a 0,25 litri;

considerando che, per fissare l'aiuto comunitario, occorre determinare, per ciascun prodotto, l'importo corrispondente al 125 % del prezzo indicativo del latte;

considerando che è necessario che gli Stati membri garantiscano che i prodotti in questione non siano deviati dalla loro destinazione;

considerando che è necessario precisare che l'aiuto è concesso per l'utilizzazione dei prodotti comunitari; che è altresì opportuno, per motivi di controllo, prevedere che i prodotti siano acquistati nello Stato membro in cui si trova la scuola, presso fornitori autorizzati in tale Stato membro; che per le stesse ragioni e tenuto conto degli obiettivi e delle misure, è opportuno deter-

minare gli impegni che i fornitori e gli istituti scolastici debbono sottoscrivere;

considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le modalità di esecuzione delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1598/77 della Commissione, del 15 luglio 1977, relativo alle modalità d'applicazione concernenti la cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1440/83 ⁽⁵⁾, non sono più applicabili; che, per ragioni di chiarezza, è necessario abrogare esplicitamente tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio si applica a decorrere dal 1° agosto 1983; che l'applicazione delle nuove modalità istituite dal presente regolamento può porre, in taluni Stati membri, problemi di attuazione; che è quindi necessario autorizzare gli Stati membri a derogarvi durante l'anno scolastico 1983/1984;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono beneficiari dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/83 tutti gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico di qualsiasi grado d'insegnamento, compresa la scuola materna, escluse le università e le scuole superiori a queste assimilate.

Gli allievi degli istituti scolastici di cui sopra beneficiano dell'aiuto comunitario anche durante il loro soggiorno in colonie organizzate da una scuola, un'associazione, un gruppo o un ente locale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 2

1. I prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1842/83 sono ripartiti per categoria nell'elenco riprodotto in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 16. 7. 1977, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 11.

2. Per i dipartimenti francesi d'oltremare il latte al cacao od aromatizzato sovvenzionato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1842/83, può essere latte ricostituito.

Articolo 3

1. Il quantitativo massimo di 0,25 litri di latte di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/83, distribuito per allievo e per giorno di scuola, è portato a 0,50 litri se l'istituto scolastico ha esigenze particolari di consumo a causa delle attività sportive degli allievi o per necessità di funzionamento di un internato, di un semiconvitto o di una mensa, e dispone di condizioni adeguate di distribuzione e di controllo, oppure se si tratta di un istituto per minori.

2. Il calcolo dei quantitativi massimi di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base ai quantitativi specificati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), per i prodotti compresi nelle categorie IV, V, VI, VII e VIII.

3. Per il calcolo dell'aiuto comunitario e il rispetto del limite di cui al paragrafo 1, si prendono in considerazione i quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari che danno diritto all'aiuto nel corso del periodo per il quale quest'ultimo è stato chiesto.

Articolo 4

1. L'aiuto comunitario corrisponde ai seguenti importi:

- a) 34,29 ECU per 100 kg di prodotti della categoria I « latte intero »;
- b) 19,79 ECU per 100 kg di prodotti della categoria II « latte parzialmente scremato »;
- c) 8,49 ECU per 100 kg di prodotti della categoria III « latticello e latte battuto »;
- d) per i prodotti appartenenti alle categorie IV, V, VI e VII ad un importo calcolato per 100 kg del prodotto considerato sulla base:
 - dell'importo fissato alla lettera a) per il latte intero e, a seconda dei casi,
 - di 450 kg di latte intero per la categoria IV, oppure
 - di 1 000 kg di latte intero per le categorie V e VI, oppure
 - di 1 100 kg di latte intero per la categoria VII.

2. In deroga al paragrafo 1, se l'aiuto comunitario è superiore al prezzo di vendita praticato dal fornitore prima dell'applicazione dell'aiuto, questo viene ridotto in modo che non superi il prezzo del prodotto in causa.

3. In caso di modifica dell'importo dell'aiuto comunitario, espresso in ECU o in moneta nazionale, l'importo corrispondente per i quantitativi ceduti a prezzo

ridotto nel mese in corso è quello applicabile il primo giorno di detto mese.

4. Se i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,0300.

Articolo 5

1. L'aiuto comunitario è concesso soltanto per la fornitura di prodotti ottenuti nella Comunità e indicati nell'allegato, acquistati nello Stato membro in cui si trova l'istituto scolastico, presso un fornitore riconosciuto dall'organismo competente di tale Stato membro.

2. In conformità del paragrafo 1, un fornitore può essere riconosciuto soltanto se si impegna:

- a) a tenere una contabilità da cui risultino, fra l'altro, il fabbricante dei prodotti lattiero-caseari in questione, i nominativi e gli indirizzi degli istituti scolastici o degli altri organismi richiedenti l'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ed i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati ad essi venduti;
- b) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda la verifica della contabilità ed il controllo qualitativo dei prodotti in causa.

Il riconoscimento è revocato se si constata un'infrazione grave delle norme del presente regolamento.

Articolo 6

1. L'autorità competente dello Stato membro rilascia, per ogni richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un buono numerato valido per un anno scolastico ed eventualmente per la durata delle colonie estive, tenendo conto del disposto dell'articolo 3.

2. Il rilascio del buono è subordinato:

- a) all'impegno scritto del richiedente nei confronti dell'autorità competente, di utilizzare i prodotti lattiero-caseari soltanto a vantaggio dei consumatori appartenenti, secondo il caso, all'istituto del richiedente stesso o agli istituti per i quali esso chiede l'aiuto, nonché di rimborsare l'importo dell'aiuto medesimo, qualora si constatasse:
 - che gli importi sono stati riscossi per quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'articolo 3;
 - che i prodotti acquistati a norma del presente regolamento sono stati sviati dalla loro destinazione;
 - b) all'impegno scritto di mettere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta i documenti giustificativi del caso.
3. Ogni buono deve recare le seguenti indicazioni:
- a) nome e indirizzo dell'istituto o degli istituti scolastici interessati ed eventualmente del richiedente;

- b) numero massimo dei beneficiari ai sensi dell'articolo 1, appartenenti all'istituto o agli istituti scolastici interessati;
- c) quantitativo massimo di prodotti al quale il buono stesso dà diritto;
- d) periodo di validità del buono.

4. La validità di un buono inizia il primo giorno del mese civile indicato nel buono stesso e scade l'ultimo giorno dell'anno scolastico (nel caso di colonie, l'ultimo giorno di soggiorno in colonia). La presa in consegna dei prodotti da parte dell'istituto scolastico o del richiedente deve aver luogo in tale periodo.

Articolo 7

1. L'aiuto è concesso all'istituto scolastico ovvero al gruppo o all'associazione o all'ente locale che, per conto dell'istituto scolastico, presenta domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi. I richiedenti devono essere riconosciuti dall'autorità incaricata del controllo.

Tuttavia, su domanda del richiedente, l'autorità competente dello Stato membro interessato può disporre che l'aiuto venga versato ai fornitori dei prodotti indicati nell'allegato.

2. La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite un modulo-tipo, elaborato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, e deve indicare almeno i quantitativi ripartiti per categoria di prodotti, l'indirizzo del fornitore o dei fornitori, il prezzo pagato, nonché l'importo dell'aiuto corrispondente. Gli importi devono essere giustificati da fatture quietanziate, tenute a disposizione delle autorità di controllo. Tali fatture devono indicare separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti, menzionati in allegato.

3. Salvo caso di forza maggiore, per poter essere accolta, la domanda d'aiuto deve essere presentata entro e non oltre l'ultimo giorno del quarto mese successivo al mese di consegna del prodotto.

Ove tale termine venga superato di meno di 2 mesi, l'aiuto viene ugualmente pagato, seppure ridotto del 10 %.

4. Il pagamento dell'aiuto viene effettuato dalle autorità competenti entro un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 3, salvo caso di forza maggiore o salvo che sia stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto.

Articolo 8

Gli Stati membri possono dare mandato alle autorità locali di effettuare il pagamento dell'aiuto e/o di prov-

vedere alla gestione della misura. In alcuni casi, determinati dallo Stato membro, le autorità locali possono essere sostituite da un'associazione riconosciuta dallo Stato membro, della quale facciano parte gli istituti scolastici interessati.

Articolo 9

Quanto al finanziamento dell'aiuto comunitario, la misura contemplata dal presente regolamento costituisce, per i tre quarti delle spese sostenute, una delle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 10

1. Gli Stati membri dispongono affinché l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire l'osservanza delle norme del presente regolamento, in particolare sotto forma di verifica improvvisa in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo esercitato nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti in causa;
- b) entro il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, i quantitativi per i quali l'aiuto è stato pagato nel corso del semestre precedente.

Articolo 11

Per l'anno scolastico 1983/1984 gli Stati membri possono derogare al disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, e degli articoli 6 e 7, a condizione che prevedano misure comportanti garanzie equivalenti alle disposizioni di tali articoli e che comunichino tali misure alla Commissione entro il 1° ottobre 1983.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1598/77 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatta a Bruxelles, il 28 luglio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1842/83

Categoria I

- a) Latte intero greggio,
- b) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT,
- c) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90 % in peso di latte intero,
- d) Iogurt del latte intero, appartenente alla voce 04.01 della tariffa doganale comune,
- e) Iogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte intero.

Categoria II

- a) Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento,
- b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90 % in peso di latte parzialmente scremato,
- c) Iogurt al latte parzialmente scremato, appartenente alla voce 04.01 della tariffa doganale comune,
- d) Iogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte parzialmente scremato

Categoria III

Latticello e il latte battuto.

Categoria IV

Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40 %.

Categoria V

Altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 45 %.

Categoria VI

Formaggio Grana Padano.

Categoria VII

Formaggio Parmigiano Reggiano.
